

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 agosto 2025

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di agosto dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

**N. 1032 OGGETTO :**

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, DEGLI AIUTI A FONDO PERDUTO PER I DANNI CAUSATI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10BIS DELLA L.R. 17/2016. REVOCA DELLA DGR 1668/2017.

## LA GIUNTA REGIONALE

visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, che abroga il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, recante la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 10bis che prevede che possano essere concessi aiuti a fondo perduto a favore delle micro, piccole e medie imprese, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i danni subiti in conseguenza di un'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale formalmente riconosciuta con decreto dell'Assessore regionale competente, fino ad un massimo del 90 per cento dei costi ammissibili;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 115, in data 12 febbraio 2024, recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;

precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1668 in data 27 novembre 2017 con cui sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione di aiuti per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 10 bis della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3 e 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014;

considerato necessario aggiornare i criteri applicativi per la concessione di aiuti per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, in considerazione delle modifiche apportate all'articolo 10bis dalla l.r. 1/2024, nonché in considerazione dell'esperienza acquisita nella gestione di tale tipologia di aiuti, così come proposto dai competenti uffici;

vista la bozza dei criteri applicativi predisposta dagli uffici competenti, che hanno effettuato le necessarie verifiche con il referente della società I.B.C. Intermarket Business Consulting s.r.l., consulente in materia di aiuti di Stato del Dipartimento Agricoltura, in merito alla metodologia di calcolo della soglia minima di danno richiesto dalla normativa europea di riferimento per poter avere accesso agli aiuti, nonché della perdita di reddito;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Dirigente della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare i criteri applicativi disciplinanti le modalità di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i danni subiti in conseguenza di un'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, ai sensi dell'articolo 10bis della l.r. 17/2016, contenuti nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di revocare la precedente DGR 1668/2017;
- 2) di dare atto che gli aiuti di cui il precedente punto 1) trovano copertura, per quanto riguarda gli aiuti per i danni materiali sul capitolo n. U0028060 "Contributi agli investimenti a imprese agricole per il ripristino dei danni materiali causati da avversità atmosferiche e calamità naturali" e, per quanto riguarda gli aiuti per le perdite di reddito sul capitolo n. U0022739 "Trasferimenti correnti a imprese agricole a titolo di indennizzo per i danni causati da avversità atmosferiche e calamità naturali", nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, e sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura).

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI AIUTI REGIONALI PREVISTI  
DALL'ARTICOLO 10BIS DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17**

**1. Ambito di applicazione e tipologia d'intervento**

- 1.1 I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali previsti dall'articolo 10bis della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito denominata "legge".
- 1.2 Trattasi di aiuti a fondo perduto al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, formalmente riconosciuta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura.
- 1.3 Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni o otto precedenti escludendo il valore più elevato e quello più basso.
- 1.4 Tale regime di aiuti è stato comunicato in esenzione alla Commissione Europea e registrato dalla medesima con il numero: SA.112897; il suo periodo di vigenza è compreso fra il 13/02/2024 e il 30/06/2030.

**2. Beneficiari**

- 2.1 Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

**3. Requisiti soggettivi**

- 3.1 Per accedere agli aiuti in oggetto, i richiedenti devono alla data del verificarsi dell'evento e al momento della presentazione della domanda:
  - a) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
  - b) essere una PMI titolare di partita IVA, operante sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria;
  - c) detenere un fascicolo aziendale SIAN validato in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto;
  - d) dimostrare una Produzione Standard (PS) minima pari a 4.000 euro, calcolata sulla base dell'ultimo fascicolo aziendale validato al momento della presentazione della domanda;
  - e) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs.
  - f) avere, nel caso di aziende apistiche, che commercializzano il proprio prodotto, un numero di alveari superiore a 10 ed essere in possesso dei requisiti sanitari relativi ai locali di smielatura. Sono esclusi dall'aiuto gli apicoltori registrati in BDN API con attività "produzione per autoconsumo".

3.2 Sono escluse dall'aiuto in oggetto le PMI:

- a) destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, causa di esclusione verificabile attraverso la visura Deggendorf;
- b) in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, causa di esclusione verificabile attraverso la visura camerale, fatta eccezione per il caso in cui l'impresa sia diventata tale a causa delle perdite o dei danni causati dall'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturali;
- c) che presentano una situazione di irregolarità contributiva, causa di esclusione verificabile attraverso il servizio Durc online, fatta salva la possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine individuato dal responsabile del procedimento.

#### **4. Requisiti oggettivi**

4.1 I danni di cui al punto 5.1 lettera a) e b) possono beneficiare dell'aiuto a condizione che:

- a) siano una conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, formalmente riconosciuta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
- b) l'avversità atmosferica abbia causato una perdita di produzione pari o superiore al 30% della produzione media calcolata sulla base del triennio o quadriennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni o otto precedenti escludendo il valore più elevato e quello più basso; sono prese in considerazione esclusivamente le perdite riguardanti i prodotti del suolo e dell'allevamento, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera d) della legge;
- c) l'impresa agricola abbia un idoneo titolo d'uso dell'attivo danneggiato;
- d) i terreni oggetto di domanda siano presenti sul fascicolo aziendale dell'impresa richiedente;
- e) la spesa ritenuta ammissibile sia superiore a 2.000 euro.

#### **5. Costi ammissibili**

5.1 I danni oggetto di compensazione includono:

- a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione;
- b) i danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione.

5.2 Sono da considerare ammissibili anche le spese tecniche, di progettazione e di perizia sostenute dall'impresa al fine della presentazione della domanda di aiuto in relazione ai danni di cui al punto 5.1.

5.3 L'imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi di legge, può rappresentare un costo ammissibile solo se risulta effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario dell'aiuto.

#### **6. Modalità di calcolo dell'aiuto ammissibile riferito alla perdita di reddito e ai danni materiali**

6.1 I danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, sono previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti, anche avvalendosi di un esperto indipendente incaricato dalla medesima o da un'impresa di assicurazione.

- 6.2 La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno  
dal
  - b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.
- 6.3 Nel caso in cui una PMI fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabili a una calamità naturale.
- 6.4 L'importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento climatico assimilabile a una calamità naturale.
- 6.5 Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.
- 6.6 Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.
- 6.7 I quantitativi dei prodotti agricoli e i prezzi medi di vendita devono essere dimostrati attraverso documentazione probatoria, ad esempio quella contabile e fiscale, dell'impresa, sulla base di quanto previsto all'allegato I delle presenti disposizioni.
- 6.8 I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
- 6.9 Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento avverso, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
- 6.10 Se la perdita di reddito del beneficiario di cui al punto 6.2 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

## **7. Intensità dell'aiuto**

- 7.1 Nel caso di perdite di produzione e di danni ad attrezzature, macchinari, scorte e altri mezzi di produzione l'aiuto è concesso nella seguente misura percentuale massima rispetto all'importo del danno ritenuto ammissibile:

- a) 45% della spesa ritenuta ammissibile, qualora sia ripristinato il bene oggetto di domanda di aiuto e nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, in assenza di polizza assicurativa;
- b) 30% della spesa ritenuta ammissibile, qualora non sia ripristinato il bene oggetto di domanda di aiuto e/o nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, in assenza di polizza assicurativa.

7.2 La percentuale di aiuto relativamente alle spese tecniche e di perizia è fissata nella misura percentuale massima del 45% della spesa ritenuta ammissibile.

7.3 Qualora sia stata stipulata una polizza assicurativa, a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione, per i rischi climatici statisticamente più frequenti nel territorio regionale per cui è prevista una copertura assicurativa, gli aiuti di cui al punto 7.1 possono essere concessi fino ad un massimo del 90% dei costi ammissibili compresi gli altri eventuali indennizzi percepiti.

7.4 Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'ammontare della percentuale di contribuzione potrà essere diminuito, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e ridotto in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

## **8. Presentazione della domanda di aiuto**

8.1 I soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini e secondo le modalità indicate in bandi specifici per ogni singola avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale.

8.2 La domanda di aiuto deve essere presentata dalle singole imprese, corredata della documentazione e nel termine previsto dallo specifico bando, presso la struttura competente.

8.3 La domanda di aiuto deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione delle perdite e danni subiti, nonché dati relativi all'evento atmosferico assimilabile a calamità naturale verificatosi;
- c) dichiarazione di aver/non aver percepito/richiesto alcuna somma a titolo di indennizzo assicurativo;
- d) dichiarazione di aver/non aver presentato altre domande di aiuto per i medesimi danni nell'ambito di altre misure regionali, nazionali o unionali.

8.4 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti, pena la non ricevibilità della stessa.

8.5 In sede di pubblicazione del bando, verrà indicata la documentazione da trasmettere in sede di presentazione della domanda, necessaria per l'istruttoria delle istanze.

## **9. Soggetti coinvolti**

9.1 Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il responsabile dell'istruttoria;

c) la commissione tecnica.

9.2 Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali.

Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.

9.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore che predispone l'istruttoria delle pratiche.

9.4 È istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il responsabile del procedimento o suo delegato con funzione di presidente;
- b) il funzionario dell'ufficio competente;
- c) il tecnico responsabile dell'istruttoria;
- d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risultasse necessario acquisire pareri tecnici specifici.

9.5 La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:

- a) alla convalida del danno;
- b) all'approvazione della spesa ammissibile;
- c) all'eventuale definizione di prescrizioni;
- d) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dai presenti criteri applicativi e da quelli del bando specifico di cui al punto 8.1.

9.6 Le decisioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

## **10. Procedimento di concessione dell'aiuto**

10.1 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta a verificare:

- a) la correttezza e la completezza della documentazione presentata, ai fini dell'ammissibilità, nonché la sottoscrizione da parte del richiedente;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità mediante la consultazione delle apposite banche dati da parte del responsabile dell'istruttoria;
- c) la coerenza con l'eventuale segnalazione presentata e/o con le risultanze degli eventuali accertamenti in campo eseguiti dai tecnici dopo l'evento nei territori interessati, tenendo conto della delimitazione operata con apposito decreto;
- d) per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni;
- e) eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure regionali, nazionali o europee o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del contributo.

10.2 La modalità di presentazione della domanda è a bando. I termini del bando sono stabiliti dalla struttura competente in seguito ad ogni evento avverso entro 3 anni dalla data del verificarsi

dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale e gli aiuti sono versati entro 4 anni dal verificarsi dell'evento. Il bando è approvato tramite provvedimento dirigenziale.

- 10.3 Il responsabile del procedimento dà notizia ai richiedenti dell'avvio del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, ove possibile mediante PEC.
- 10.4 In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso il termine di cui al presente punto senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 10.5 Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può controdedurre fornendo la dimostrazione del possesso del requisito. Non sono ammesse regolarizzazioni postume, salvo in caso di riconoscimento di errore palese.
- 10.6 Il rigetto della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione di conclusione del procedimento.
- 10.7 Entro i termini stabiliti nello specifico bando la struttura competente completa l'istruttoria, definendo l'elenco delle pratiche ammissibili all'aiuto, determina le spese ammissibili, gli aiuti concedibili e comunica al richiedente le determinazioni in merito.
- 10.8 Entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità all'aiuto e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla commissione tecnica motivata richiesta di riesame del parere espresso.
- 10.9 Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame la commissione tecnica si esprime in merito.
- 10.10 Entro 30 giorni dall'esito di cui al punto 10.9 il dirigente della struttura competente, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, predispone l'atto per la concessione dell'aiuto.
- 10.11 Il responsabile del procedimento provvederà a comunicare l'adozione del provvedimento di concessione definitiva del contributo e del relativo impegno di spesa.

## **11. Revoca dell'aiuto**

- 11.1 La revoca totale o parziale degli aiuti di cui alle presenti disposizioni è disposta con provvedimento dirigenziale nei seguenti casi:
  - a) il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
  - b) il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
  - c) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
  - d) il beneficiario non abbia provveduto a ripristinare/riparare il bene danneggiato, entro i termini stabiliti dal bando specifico, nelle ipotesi di cui ai punti 7.1 lett. a).
- 11.2 Nei casi di cui di cui al punto 11.1, lettere a), b) e c) è prevista la revoca totale del contributo.

- 11.3 Nel caso di cui al punto 11.1, lettera d), la revoca comporta l'obbligo di restituire la quota di aiuto percepito indebitamente a causa del mancato ripristino maggiorato di una penale pari al 5% del medesimo ammontare. È fatta salva la possibilità di una proroga concedibile su richiesta motivata del beneficiario, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore.
- 11.4 La revoca totale comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 11.5 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al punto 11.4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

## **12. Sanzioni**

- 12.1 Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai fini della concessione dell'aiuto, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 11.1, lettera c), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

## **13. Cumulo**

- 13.1 Gli aiuti concessi ai sensi delle disposizioni di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con gli aiuti erogati per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da eventi climatici di cui all'art. 5 della l.r. 17/2016.
- 13.2 Qualora i beneficiari abbiano stipulato una polizza assicurativa si fa riferimento a quanto previsto al punto 7.3.

## **14. Trattamento dei dati**

- 14.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge", che ha previsto un aiuto a fondo perduto a copertura dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
- 14.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è la Struttura Organizzativa competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare

l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;

- b) l'IBAN del richiedente l'aiuto;
- c) i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
- d) i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.). I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

14.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

14.4 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

14.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

## **15. Norme transitorie**

15.1 I presenti criteri si applicano anche ai danni determinati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali verificatesi in data antecedente all'approvazione degli stessi.

## ALLEGATO I

### MODALITÀ DI CALCOLO DELL'AIUTO AMMISSIBILE RIFERITO ALLA PERDITA DI REDDITO

#### Determinazione della produzione

Al fine della determinazione dei quantitativi prodotti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica e nel triennio e/o negli anni precedenti, si seguono le indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia colturale.

Tipologia beneficiario	Tipologia produzione	Modalità di calcolo
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	prodotto conferito dal singolo richiedente
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	documentazione contabile
Imprenditori agricoli non conferenti alla Co.Fruits che operano in regime di esonero dagli adempimenti IVA ai sensi del comma 6 articolo 34 del DPR n. 633/72	frutta e ortaggi	documentazione contabile
Imprenditori agricoli	vite	dichiarazione di produzione presentata annualmente dai produttori, ai sensi dell'articolo 58 della Legge 238 del 12 dicembre 2016.
Imprenditori agricoli	miele	documentazione contabile
Imprenditori agricoli	colture foraggere	documentazione contabile o sulla base di produzioni medie relative a prati e pascoli

#### Determinazione del prezzo per il triennio precedente in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale

Al fine della determinazione del prezzo di realizzo nel triennio e/o negli anni precedenti in cui si è verificato l'evento avverso, si seguono le indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia colturale.

Tipologia beneficiario	Tipologia produzione	Modalità di calcolo
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	documentazione contabile
Imprenditori agricoli	vite	prezzo medio liquidato dalla cooperativa

conferitori a cooperativa		operante nella zona coinvolta dall'avversità distinto in uva atta a diventare vino da tavola o vino DOC
Imprenditori agricoli non trasformatori non conferitori a cooperativa	vite	documentazione contabile
Imprenditori agricoli trasformatori non conferitori a cooperativa	vite	documentazione contabile
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	miele	prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	miele	documentazione contabile
Imprenditori agricoli	colture foraggere	documentazione contabile o sulla base del prezzo di mercato del foraggio

### **Determinazione del prezzo nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale**

Al fine della determinazione del prezzo di realizzo nell'anno in cui si è verificato l'evento avverso, si seguono le indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia colturale.

<b>Tipologia beneficiario</b>	<b>Tipologia produzione</b>	<b>Modalità di calcolo</b>
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	frutta e ortaggi	documentazione contabile
Imprenditori agricoli conferitori a cooperativa	vite	prezzo medio liquidato dalla cooperativa operante nella zona coinvolta dall'avversità distinto in uva atta a diventare vino da tavola o vino DOC
Imprenditori agricoli non trasformatori non conferitori a cooperativa	vite	documentazione contabile
Imprenditori agricoli trasformatori non conferitori a cooperativa	vite	documentazione contabile
Imprenditori agricoli conferitori Co.Fruits	miele	prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio
Imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits	miele	documentazione contabile

Imprenditori agricoli	culture foraggere	valore desumibile dal mercato del foraggio
-----------------------	----------------------	--

### **Determinazione del contributo per i danni materiali ad attrezzature, macchinari, scorte e immobili danneggiati**

I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

#### **Attrezzature e macchinari**

Sono indennizzabili solamente le attrezzature e i macchinari risultanti nel registro UMA o opportunamente documentati ai fini della dimostrazione dell'effettiva proprietà del bene alla data del verificarsi dell'evento avverso.

Eventuali attrezzature e macchinari danneggiati potranno essere oggetto di risarcimento nel limite della loro funzionalità all'utilizzo agricolo con esclusione pertanto di attrezzature e macchinari d'epoca o comunque assimilabili a beni di lusso.

La perizia dovrà descrivere in maniera dettagliata:

- i beni strumentali in modo da consentirne una precisa individuazione;
- stima dei danni subiti, quantificandoli in base al valore dei beni danneggiati, tenendo conto del valore di vita residua e della funzionalità degli stessi rispetto all'attività dell'impresa.

#### **Scorte morte (mangimi, fieno e foraggi)**

Sono indennizzabili le scorte documentate con fatture di acquisto.

Nel caso di mancata produzione o perdita di fieno e foraggi:

- se reimpiegati a livello aziendale, la determinazione del contributo potrà avvenire sulla base delle fatture di acquisto del fieno e dei foraggi acquistati in sostituzione dei primi.
- se non reimpiegati a livello aziendale, la determinazione del contributo potrà avvenire sulla base del valore economico degli stessi.

#### **Bestiame e arboree poliennali**

##### Bestiame

Sono indennizzabili i capi iscritti alla BDN (Banca dati nazionale).

Il valore di riferimento per gli ovini, i caprini ed i bovini, rientranti nel patrimonio zootecnico, sarà calcolato secondo le modalità previste nei singoli bandi.

### Piante arboree poliennali

Sono indennizzabili le colture presenti sul fascicolo aziendale SIAN del richiedente.

<b>Coltura</b>	<b>Valore di riferimento</b>
Vite	Costo standard e documentazione contabile
Melo	Costo standard e documentazione contabile
Altre colture poliennali	Documentazione contabile

### Fabbricati

Sono ammissibili a contributo i danni subiti a causa di avversità atmosferiche assimilabile a calamità naturale su fabbricati e altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, macchine agricole e attrezzature agricole.

Eventuali immobili potranno essere oggetto di risarcimento nel limite della loro funzionalità all'utilizzo agricolo. Sono escluse le abitazioni civili quali l'alloggio di conduzione dell'imprenditore agricolo in quanto sono oggetto di risarcimento ai sensi dell'art. 22 (Contributi per le abitazioni e per i beni mobili) della legge regionale 18 gennaio 2001 n. 5 recante l'organizzazione delle attività regionali di protezione civile.

La perizia dovrà descrivere in maniera dettagliata la stima dei danni subiti, quantificandoli in base al valore dei beni danneggiati, tenendo conto del valore di vita residua e della funzionalità degli stessi rispetto all'attività dell'impresa.

Non sono ammessi a contributo i danni subiti da unità immobiliari prive di autorizzazione o titolo abilitativo.